



Comune di Recoaro Terme

Provincia di Vicenza
Settore 3 – AREA TECNICA

Prot. n. 5317

Ordinanza n. 27

Li, 24.05.2019

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA NR. 24 DEL 14.05.2019.
ORDINANZA DI ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA NELLA
STRADA COMUNALE LUNA-SUDIRI-PARLATI CON DIVIETO DI TRANSITO A
TUTTI I VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 56.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

VISTA l'ordinanza nr. 24 in data 14.05.2019 Prot. n. 4842 relativa alla chiusura al traffico veicolare della strada comunale Frizzi-Luna-Sudiri in quanto interessata da due movimenti franosi;

VISTE le relazioni redatte da:

- Dott. Geol. Claudia Centomo in data 24.05.2019 per quanto riguarda l'aspetto geologico del movimento franoso tra le Contrade Luna e Sudiri.
- Dott. Ing. Federico Bergamin in data 24.05.2019 per quanto riguarda il transito di veicoli con massa complessiva inferiore a 56. q.li;

RITENUTO che, sulla base di quanto espresso dai suddetti professionisti, sussistono le condizioni sufficienti di sicurezza per istituire un senso unico alternato a vista, vietando contestualmente il transito a tutti i veicoli con massa complessiva superiore ai 56 quintali;

VISTI il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 smi e gli artt. 5 - 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, nonché il relativo regolamento di esecuzione;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco in data 01/08/2018 prot. 8225, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'area tecnica;

ORDINA

- 1) La revoca dell'ordinanza nr. 24 del 14.05.2019 Prot. n. 4842.
- 2) L'istituzione di un senso unico alternato a vista nella strada comunale Frizzi-Luna- Sudiri con divieto di transito a tutti i veicoli con massa complessiva superiore a quintali 56.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza:

- all'Albo Pretorio comunale
- al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno
- Alla società Vi.Abilità di Vicenza
- Alla Provincia di Vicenza
- Alla Prefettura -UTG di Vicenza
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Recoaro Terme.
- All'Istituto comprensivo di Recoaro Terme
- Agno Chiampo Ambiente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Arch. Federico Moretti

Firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82

Avvertenze per il provvedimento amministrativo (Legge n. 241/1990)

A norma degli articoli 3, 4, 5, 21-octies della Legge n. 241/90 si informa che:

- l'unità operativa responsabile del procedimento amministrativo di questo atto/ provvedimento è il Responsabile Settore 3, Arch. Federico Moretti; Tel.: 0445-793323, mail: tecnoc@comune.recoaroterme.vi.it ;

- può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto: per eventuali controversie al presente provvedimento, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi (violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza) e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi o di azioni risarcitorie, a norma degli articoli 7, 29, 30 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo".

L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di 60 giorni.

L'azione risarcitoria può essere proposta nel termine di 120 giorni dal fatto in cui si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Per il contenuto del ricorso, le formalità, la costituzione delle parti, si osservano le disposizioni dall'art. 40 all'art. 46 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo": Il deposito del ricorso e gli altri atti processuali soggetti

a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice (TAR del Veneto) nel termine perentorio di 30 giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. Le parti intimata possono costituirsi nel termine di 60 giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso. L'Amministrazione comunale entro lo stesso termine deve produrre il provvedimento impugnato ed i relativi atti. Per quanto non specificato, si osservano gli articoli del "Codice del processo amministrativo". - In materia di circolazione stradale, in alternativa al ricorso giurisdizionale al TAR, per quanto disposto dall'art.

37, comma 3° del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse all'apposizione della segnaletica stradale, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, seguendo la procedura specificata dall'art.

74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada". L'ordinanza in materia di circolazione stradale viene resa nota mediante: la pubblicazione all'Albo Pretorio a termine di legge e nei luoghi più frequentati;

l'installazione dei prescritti segnali stradali o il posizionamento per quelli provvisori a norma del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada". E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza; gli agenti e gli ufficiali preposti ai controlli di polizia stradale esercitano le proprie funzioni per farla rispettare. Nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992).